

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

Cod. pr. XXXXXXXXXX

CIG XXXXXXXXXX

Rep. n°

del

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura ristretta, per la fornitura di strumentazione di laboratorio per il mantenimento dei sistemi EW e anti-RC-IED.

L'anno duemilaventitre addì ... (.....) del mese di tra:

- Il Dirigente xxxxxxxxxxxx in nome e rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa ("A.D.");
- Il sig. xxxxx nato a xxxx il xxxxx in qualità di Rappresentante Legale della xxxxx. con sede legale in xxxxxx, cod. fiscale n. xxxxx, come risulta dal Certificato della Camera di Commercio ("Contraente"), che elegge domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. in obbligandosi a partecipare qualunque successiva variazione ed esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità per fatti derivanti da mancate o errate comunicazioni a riguardo, i cui poteri rappresentativi sono stati verificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito delle attività mirate all'approvvigionamento di strumentazione da laboratorio per il mantenimento dei sistemi EW e anti RC-IED per esigenze. dell'Esercito Italiano, lo SME VI RSC4I ha rappresentato, con la lettera M_D M_D AE1C1B2 REG2022 0211301 in data 22/06/2022, la necessità di approvvigionare apparati in grado di soddisfare le esigenze connesse con la manutenzione, il collaudo e la verifica del funzionamento sia dei sistemi EW che dei dispositivi di protezione anti RC-IED;

- l'A.D. con Determina a Contrarre n. TER 80/2023 in data 19/05/2023 e successive varianti, ha ravvisato la necessità di aggiudicare, mediante procedura ristretta, in modalità *Application Service Provider* (ASP), ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs 50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in quanto la fornitura presenta presenta, per ragioni di natura tecnica, caratteristiche standardizzate;
 - Il Contraente si è impegnato a eseguire la fornitura del lotto aggiudicato alle condizioni riportate nel presente contratto, per l'importo totale di Euro € XXXXXX (diconsi euro XXXXXX/XX) I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 72 comma 1 del DPR 633/72;
 - La presente provvista sarà eseguita sotto l'osservanza:
 - a) della normativa speciale dettata dal D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento approvato con il DPR 49/2013 e, per quanto da essi non direttamente disciplinato, dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, ove non derogate e compatibili con gli atti di cui sopra;
 - b) del Capitolato Generale d'Oneri per i contratti stipulati dall'A.D., approvato con DPR 236/2012, che fa parte integrante del presente contratto senza essere ad esso allegato, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, e che il Contraente dichiara di accettare dopo averne preso piena conoscenza;
 - c) delle clausole del presente contratto e delle relative condizioni tecniche;
 - le imposte di bollo e di registro e le spese di stampa inerenti al presente atto sono a carico del Contraente;
 - in caso di mancata approvazione, il Contraente avrà diritto al rimborso, senza interessi, delle spese contrattuali già sostenute;
 - tutti i termini previsti nel presente contratto si intendono espressi in giorni solari.
- La premessa di cui sopra costituisce parte integrante del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I – GENERALITA'

ART. 1 – OGGETTO, PREZZI, VALORE DEL CONTRATTO

Il Contraente si obbliga a fornire alla Direzione degli Armamenti Terrestri il materiale costituente il lotto X, come da Capitolato Tecnico allegato al contratto costituendone parte integrante, così composto:

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario (€)	Prezzo totale (€)
LOTTO X			
XX	XXXXXXXX	XXX €	XXXX €
	TOTALE LOTTO X		XXXX €
TOTALE I.V.A NON IMPONIBILE			XXXX €

L'importo complessivo della fornitura è pari ad € XXXXX (diconsi euro XXX/XX) IVA non imponibile.

Il valore del contratto è fisso per tutta la durata dell'esecuzione ed è comprensivo di tutti gli oneri che il Contraente dovrà sostenere per gli adempimenti previsti dal contratto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

I beni in provvista nell'art. 1 dovranno corrispondere alle caratteristiche riportate nel Capitolato Tecnico.

Il Contraente si obbliga a fornire la documentazione tecnica e le certificazioni previste dalle condizioni tecniche allegate al presente atto.

In particolare, il Contraente (o il Responsabile del sistema) si obbliga a dichiarare la completezza, correttezza e l'adeguatezza del contenuto di tutta la documentazione (manuali, disegni, ecc.) fornita, in special modo ai fini della sicurezza e della tutela della salute del personale durante l'impiego e/o la manutenzione dei sistemi/apparati in fornitura, sollevando in tal senso l'A.D. da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda l'uso normale o ragionevolmente prevedibile, salve le indicazioni o informazioni che costituiscono recepimento di esplicite prescrizioni dell'A.D.

Il Contraente è altresì vincolato alle clausole di "codificazione Nato e codice a barre" e di "adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente (Regolamento CE 1907 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 18/12/2006 – REACH)” allegate al contratto costituendone parte integrante.

ART. 3 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

Il Contraente si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001:2015 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati per le specifiche esigenze della commessa.

Il Contraente si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il contraente dovrà presentare all'ente gestore del contratto il Piano assicurazione qualità per la specifica commessa redatto secondo le linee guida della norma ISO 9001:2015 entro 15 giorni dalla notifica di registrazione del decreto di approvazione del presente atto negoziale.

L'ente gestore precitato, qualora ne sussistano i presupposti, formalizzerà l'accettazione del Piano assicurazione qualità, oppure chiederà gli eventuali emendamenti che il contraente dovrà apportare nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole contrattuali.

Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della stazione appaltante. In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, di prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto previsto dal contratto.

L'A.D. si riserva la facoltà di verificare l'applicazione del Sistema Qualità adottato dal Contraente, attraverso un sistema di verifiche ispettive effettuate dai propri incaricati.

La società presenterà all'Ente appaltante e all'Ente gestore del contratto quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di conformità", al quale dovranno essere allegati i Test Data Report industriali che danno l'evidenza obiettiva delle prove e delle verifiche eseguite per dimostrare la conformità ai requisiti tecnici contrattuali di quanto deve essere fornito.

Per quanto attiene alle prestazioni tecniche dell'oggetto contrattuale, specificatamente richieste dal contratto, si rimanda a quanto contenuto nel capitolato tecnico allegato.

SEZIONE II - GARANZIE

ART. 4 – CAUZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 e 93, c. 7, del D. Lgs 50/2016, il Contraente ha prestato, a garanzia della esatta esecuzione del presente contratto, valida fidejussione rilasciata da fino alla concorrenza della somma di € XXXX (xxxx/xX) corrispondente al x% (xxx per cento), IVA non imponibile, dell'importo della fornitura in quanto il Contraente è munito della certificazione UNI ENI ISO 9001 :2015.

Tale cauzione sarà valida dalla data di stipula del presente atto fino al rilascio del nulla osta di svincolo, che sarà disposto al verificarsi delle condizioni poste dalla normativa vigente, dopo che risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e sarà scaduto il periodo di garanzia di cui al successivo art. 6, salvo i casi di incameramento previsti dalle norma in materia di appalti pubblici.

La polizza fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., nonché l'operatività a prima richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 5 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Contraente assume in proprio la responsabilità civile dei danni che potrebbero derivare a terzi (intendendosi per terzi anche i dipendenti dell'A.D.) e a causa altrui, per effetto delle operazioni di sorveglianza delle lavorazioni, di collaudo, di consegna, anche se eseguite presso subfornitori o presso le installazioni militari utilizzate ai fini dell'espletamento della fornitura.

Le polizze di assicurazione che il Contraente si obbliga a stipulare a garanzia di tali rischi con primaria Compagnia del ramo sono a carico del medesimo.

Il Contraente si obbliga a garantire equivalente copertura assicurativa per il personale dell'A.D. a quella prevista per il personale dipendente presso i siti delle Consociate e/o attività fuori sede.

Restano a carico del Contraente indipendentemente dalla adeguatezza della

copertura assicurativa le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai luoghi, alle persone e alle cose, nei luoghi di esecuzione dell'appalto. Restano altresì a carico del Contraente l'onere per il ripristino della situazione preesistente e il risarcimento dei danni ai luoghi, alle cose e a terzi derivanti da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Inoltre, a totale garanzia degli eventuali materiali di proprietà dell'A.D. giacenti presso il Contraente, lo stesso si obbliga a stipulare una polizza per i seguenti rischi: incendio e furto, scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Il Contraente assume altresì l'obbligo del deposito gratuito del materiale di proprietà dell'A.D. già collaudato, accettato ed in attesa di essere consegnato all'Ente destinatario, che si intende affidato allo stesso ai sensi ed agli effetti del libro IV Titolo III – capo XII – sezione 1° del Codice Civile, rimanendo espressamente convenuto che a tale deposito non si applicano il 2° comma dell'art. 1768, l'art. 1774 e l'art. 1781 del Codice Civile.

Il Contraente metterà a disposizione dell'Ente gestore spazi idonei per tenere in deposito eventuali materiali e/o mezzi di proprietà dell'A.D. necessari per l'esecuzione del contratto.

ART. 6 – GARANZIA DEL MATERIALE

Il Contraente garantisce il materiale per un periodo di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di consegna dello stesso presso l'Ente di consegna di cui all'art. 12, obbligandosi ad eliminare a proprie spese e cura tutte le deficienze che si dovessero riscontrare, imputabili a difetti di qualsiasi natura, non rilevati all'atto della verifica di conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o di cattivo impiego. Tali prestazioni saranno effettuate dal Contraente nei modi e nei tempi stabiliti dalle condizioni tecniche, senza alcun onere aggiuntivo per l'A.D. La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo decorrente dalla data della richiesta alla data di eliminazione dei difetti.

La fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.).

SEZIONE III – ESECUZIONE E PAGAMENTO

ART. 7 - ENTE GESTORE

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 49/2013, l'Ente appaltante individua nell'UTT di Nettuno l'Ente gestore, al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1 del suddetto articolo.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non previsto.

ART. 9 – TERMINI DI APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il materiale in fornitura, dovrà essere approntato alla verifica di conformità, presso la sede della ditta aggiudicataria, entro 180 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte del Contraente, della notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto nei modi di legge.

Il Contraente deve comunicare all'Ente gestore e all'Ente appaltante (2° Reparto 6^ Divisione, oltre alla 9^ Divisione) la data in cui il materiale risulterà approntato.

Il Contraente prende atto che imperative esigenze di programmazione finanziaria non consentiranno, salve diverse indicazioni dell'A.D., l'accettazione alla verifica di cui trattasi prima dei 15 giorni antecedenti le scadenze sopra riportate.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le verifiche di conformità verranno effettuate nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di approntamento dei materiali, presso la sede della ditta aggiudicataria, con le modalità riportate nel capitolato tecnico allegato al presente.

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione della verifica di conformità saranno a carico del contraente.

Il Contraente dovrà fornire l'assistenza tecnica e quanto altro necessario per la rapida ed agevole esecuzione della verifica di conformità. L'A.D. avrà la facoltà di sostituire i predetti tecnici con personale proprio per tutte o parte delle prove, fermo restando il diritto di assistenza alle prove stesse del rappresentante del Contraente.

La Commissione dovrà accertare, tra l'altro, l'esistenza della dichiarazione di

assunzione di responsabilità da parte del Contraente (o del responsabile del sistema) sulla completezza, correttezza e adeguatezza del contenuto e delle informazioni inserite nella manualistica ai fini del corretto utilizzo in sicurezza e a tutela della salute del personale per l'impiego dei sistemi/apparati in fornitura, unitamente all'esatta esecuzione degli obblighi posti a carico del Contraente dalla clausola standard di codificazione e codice a barre, facendone esplicita menzione nel verbale.

Nel caso in cui la Commissione accerti l'inosservanza degli obblighi precitati, sempre che non debba essere dichiarato il rifiuto del materiale per altre cause, sospenderà le operazioni invitando il Contraente ad eseguire correttamente le attività richieste dalla clausola standard summenzionata.

La Commissione, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del Contraente, propone all'A.D. l'accettazione della fornitura sottoposta a verifica di conformità ovvero il suo rifiuto quando risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali.

Qualora il Contraente non concordi con l'esito della verifica, entro 20 giorni da quando ne viene a conoscenza può inviare alla Commissione controdeduzioni e documentazioni da essa ritenute necessarie. Sulla base di quanto prodotto dal Contraente, la Commissione entro 10 giorni dalla relativa ricezione può confermare la proposta già formulata o modificarla, motivandone le ragioni. L'A.D. assume le sue determinazioni dandone formale comunicazione al Contraente. Tale atto potrà essere impugnato entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui l'A.D. decida il rifiuto della fornitura, quest'ultima, a seguito di istanza del Contraente e assenso della Stazione Appaltante, potrà essere presentata ad una nuova verifica di conformità, in un tempo massimo non superiore a quello rimasto inutilizzato per la prima presentazione aumentato della metà del termine previsto nel contratto a tali fini. Si precisa che, qualora la nuova presentazione alla verifica di conformità avvenga in un tempo superiore, il Contraente sarà soggetto a penale ai sensi del successivo art. 13.

Qualora il materiale non sia presentato alla seconda verifica di conformità entro il tempo massimo indicato al precedente capoverso o si abbia un secondo rifiuto, l'A.D. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo l'incameramento della cauzione e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 11 – CONSEGNA

Il materiale dovrà essere consegnato a cura e spese del Contraente entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito favorevole della relativa verifica di conformità, presso la sede del Comando Trasmissioni – Reparto Tecnico Elettronico, in ANZIO (RM)

ART. 12 – PROROGHE ED ABBUONI

I ritardi nell'esecuzione dovuti a causa di forza maggiore, inoppugnabilmente accertati, daranno titolo ad una proroga dei termini dietro preventiva e motivata richiesta del Contraente.

Eventuali scioperi a carattere nazionale delle maestranze del Contraente, purché denunciati all'Ente gestore, entro un massimo di 3 (tre) giorni dal loro inizio e successivamente dimostrati con documenti vistati dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, daranno luogo a proroga dei termini contrattuali di tanti giorni lavorativi quanti sono i giorni di sciopero.

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, si darà luogo ad una proroga di un numero di giorni pari al rapporto tra il totale delle ore di sciopero cumulate nel periodo dell'esecuzione ed il numero delle ore della giornata lavorativa stabilito dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroghe dei termini contrattuali.

I giorni di chiusura per ferie dello stabilimento formalmente e anticipatamente comunicati daranno luogo a sospensione dei termini contrattuali. Nei giorni di chiusura dello stabilimento si intende anche sospeso il decorso dei termini di pagamento.

L'abbuono non potrà superare il numero massimo di giorni di ferie previsti nel relativo CCNL.

ART. 13 - PENALI

Salvo quanto di seguito specificamente previsto per codificazione NATO ed etichettatura, in caso di ritardo nel rispetto dei termini previsti per l'esecuzione della fornitura sarà applicata una penale dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille per ogni giorno di ritardo sul valore dei materiali interessati, con un massimo del 10% (dieci per cento) del valore degli stessi. A tali fini si farà riferimento al periodo

costituito dalla somma del termine per l'approntamento alla verifica di conformità e di quello per la consegna presso l'A.D. dei materiali verificati conformi.

Per la codificazione NATO sarà applicata una penale dello 0,3 (zerovirgolate) per mille per ogni giorno di ritardo sul valore dei materiali oggetto di codificazione, con un massimo del 10% (dieci per cento) del valore degli stessi.

Per l'etichettatura sarà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, con un massimo calcolato moltiplicando tale importo per il numero degli articoli elencati nella lista "SPLC" approvata dall'Ente gestore. In caso di omessa indicazione, in allegato alla lista "SPLC" proposta all'approvazione dell'Ente gestore, delle informazioni relative al materiale da gestire in sicurezza, sarà applicata un'ulteriore penale pari a € 100,00 moltiplicato per il numero degli articoli interessati da gestire in sicurezza con un minimo di € 1.000,00 (mille/00).

Per la codificazione NATO e l'etichettatura si farà riferimento al periodo costituito dalla somma di tutti i termini stabiliti nella clausola di codificazione, ovvero 75 giorni decorrenti dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, l'A.D. si riserva di applicare una penale pari al 10% dell'importo contrattuale in alternativa alla risoluzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto dall'A.D. al Contraente, che, nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione, dovrà comunicare le proprie documentate deduzioni.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'A.D. nel termine indicato, ovvero non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali sopra descritte.

L'A.D. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, incamerare la cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso, il Contraente è obbligato a trasmettere apposita nota di credito del valore corrispondente a quello della penale applicata.

L'A.D. potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, senza preclusione del diritto a pretendere

l'adempimento e a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'eventuale domanda di disapplicazione delle penali, in bollo e completa degli eventuali documenti giustificativi, dovrà essere presentata, a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di applicazione, all'Ente gestore.

Quest'ultimo provvederà a corredarla delle proprie osservazioni e inoltrarla all'Ente appaltante (9^a Divisione), per il seguito di competenza.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicheranno le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e DPR 236/2012.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Contraente, per il materiale accettato alla verifica di conformità approvata dall'Ente appaltante e consegnato ai sensi del precedente art. 10, emetterà fattura e provvederà ad inviarla all'Ente gestore. Trovano applicazione le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/2013, il quale prevede che le fatture da emettere nei confronti dei Ministeri devono essere redatte in formato elettronico e trasmesse in via telematica, inserendo il codice Ufficio IPA degli Enti a cui è affidata la gestione del contratto.

Il codice Ufficio IPA per l'Ente gestore UTT di Nettuno (RM) è KNJSKF.

I conti di liquidazione saranno curati dall'Ente gestore.

Il Contraente potrà emettere tante fatture quante sono le rate.

In relazione a quanto sopra, il pagamento avverrà mediante mandato diretto.

Qualora, al momento in cui si debba pagare il saldo del prezzo, le operazioni relative alla codificazione non siano completate, sarà trattenuto, a titolo cautelativo, il 2% (due per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Stante l'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito della A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, le parti, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, c. 2 del D. Lgs. 231/2002, convengono che il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dal termine della conclusione del procedimento di verifica di conformità, fermi gli adempimenti in materia di presa in carico e il ricevimento da parte dell'Ente appaltante (6^a Divisione) tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente redatta e di tutta la documentazione necessaria.

In applicazione dell'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico

dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamento in conto del 90% previa dichiarazione di ricevimento dell'Ente destinatario e successivo saldo del 10%.

Le parti concordano espressamente che, nel caso in cui il pagamento avvenga dopo la scadenza indicata al precedente capoverso, potranno essere chiesti gli interessi moratori.

Gli interessi in parola decorreranno dal giorno successivo alla scadenza predetta e saranno corrisposti su presentazione di fattura e di idonea documentazione, dalla quale risulti la data in cui la somma oggetto del pagamento è stata accreditata al Contraente.

Le parti concordano che, oltre i precitati interessi maturati, l'A.D. non avrà alcun altro obbligo nei confronti del Contraente.

ART. 15 – ANTICIPAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 20 lettera g) della legge n. 55 del 2019, si procederà al pagamento anticipato nella misura massima del 20%.

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della L. 136/2010 il Contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto, il cui inadempimento ne costituirà causa di risoluzione, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della citata Legge.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi

titolo interessati a lavori/servizi/forniture della presente commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

Qualora il Contraente abbia notizia dell'inadempimento dei soggetti di cui sopra agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere alla risoluzione dei relativi rapporti contrattuali, informandone contestualmente l'Ente appaltante e la Prefettura competente per territorio.

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: **XXXXXXXXXX**

L'A.D. effettuerà i pagamenti dovuti al Contraente mediante accredito sul seguente conto corrente, che il Contraente dichiara essere dedicato, anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

- Istituto di Credito: **XXXXXXXXXXXXXX**
- IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Le generalità e i codici fiscali delle persone abilitate ad operare sui predetti conti correnti sono le seguenti:

- XXX, Cod. Fisc. XXXXXXXXX, nato a XXX (XX) il XX-XX-XXXX e residente in XXXXXXXXXXXXX;

Il Contraente si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

SEZIONE IV – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI ULTERIORI

ART. 17 – PATTO DI INTEGRITÀ

Il Contraente sottoscrive il “Patto d'integrità” che viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante (Allegato “E”).

Il mancato rispetto delle prescrizioni del patto determinerà la risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione oltre alle ulteriori sanzioni ivi richiamate.

ART. 18 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Contraente si impegna, a non divulgare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione delle prestazioni, notizie e dati riguardanti la presente provvista (ad

eccezione del presente Contratto e dei discendenti atti in quanto atti ad evidenza pubblica) e ad attuare, per quanto rientra nelle sue possibilità, tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati sensibili, ancorché non classificati.

In caso di reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, l'AD ha la facoltà di risolvere il contratto per "grave inadempimento", salvo denuncia alle Autorità competenti.

ART. 19 - BREVETTI E PRIVATIVE

L'A.D. è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto riguarda brevetti o privative eventualmente spettanti a terzi o esistenti sul materiale descritto nelle Condizioni Tecniche.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013, nonché nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero della Difesa" (Allegato "F"), di cui dichiara di aver preso visione, come da dichiarazione sottoscritta e parte integrante del presente atto, impegnandosi a trasmetterne copia ai propri collaboratori in maniera documentabile.

Qualora l'A.D. riscontri la violazione degli obblighi di cui sopra, dopo averne valutato gravità e rilevanza contesterà per iscritto al Contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 2 c. 3 del citato Codice. L'Affidatario dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza" in vigore del Ministero della Difesa pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Difesa.

La violazione degli obblighi contenuti nel suddetto piano comporterà per

l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 21 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – REVISIONE DEI PREZZI

E' ammessa la cessione del credito nei limiti e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di cedere a qualunque titolo il presente contratto.

Non è prevista la revisione dei prezzi in quanto la durata dell'appalto è inferiore ad una annualità.

ART. 22 - CLAUSOLA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI

Il Contraente dichiara che la fornitura oggetto del presente atto è tecnologicamente la più adeguata a quanto richiesto e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi tra quelli dalla stessa applicati in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione dell'impegno di cui al comma precedente rilevata durante l'esecuzione del contratto, i prezzi verranno ricondotti nei limiti pattuiti e l'Erario verrà ristorato in una delle forme seguenti:

- versamento di una somma corrispondente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione;
- compensazione, con deduzione dalle quote di prezzo non ancora percepite, salva la maggiorazione dell'importo degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione;
- incameramento dalla cauzione fornita a garanzia della buona esecuzione del contratto, salva la maggiorazione dell'importo degli interessi legali maturati dalla data di indebita riscossione – qualora il prezzo del contratto sia già stato corrisposto.

ART. 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROTEZIONE E TUTELA DEL LAVORO

Il Contraente si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Contraente si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, l'Ente appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, c. 6, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Contraente, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 24 – COSTI INERENTI AI RISCHI DA INTERFERENZA E ALLA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO

Alla luce dell'art. 26, c. 5, del D. Lgs. 81/2008, le parti contraenti prendono atto che l'oggetto del presente contratto è una fornitura di materiali senza installazione.

Il responsabile del sito, che riceverà i materiali o che dovrà curare le attività accessorie relativi ai servizi di garanzia, metterà in atto tutte le azioni necessarie per evitare interferenze tra il personale della ditta incaricata della consegna e il personale dell'A.D. o altro comunque presente nel luogo. A tal fine il predetto responsabile provvederà a delimitare la zona, ove avranno luogo le operazioni di consegna e/o sospendere eventuali attività in corso di svolgimento nella zona medesima. Pertanto, le parti contraenti constatano che non è previsto alcun costo per l'eliminazione dei rischi da interferenza. Al presente contratto non si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del precitato D. Lgs. 81/2008.

Il Contraente dichiara, inoltre, che nello stabilimento dove saranno eseguite le lavorazioni in oggetto vengono osservate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente. Si impegna, inoltre, a mantenere l'osservanza della citata normativa durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, assumendo i provvedimenti idonei a tal fine.

Resta inteso che, ove siano accertate inadempienze alla predetta normativa, l'A.D. tratterrà il 20% dei pagamenti dovuti fino a quando la competente Azienda sanitaria locale non avrà comunicato l'eliminazione delle inadempienze in parola.

ART. 25 - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53 C. 16 TER DEL D. LGS. 165/2001

Il Contraente dichiara di non aver concluso e si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, come da dichiarazione in Allegato "G" parte integrante del presente atto.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – CONTRASTO TRA PRESCRIZIONI

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente atto negoziale e i suoi allegati, prevarrà, in successione, quanto di seguito indicato:

1. Contratto;
2. Offerta come trasmessa su piattaforma telematica (Allegato "B");

3. Capitolato Tecnico (Allegato "A").

È esclusa la clausola compromissoria.

ART. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto agli artt. 97 (subappalto), 101 (variazioni contrattuali), 102 (controllo delle prestazioni durante l'esecuzione), 124 (inadempienze), 127 (malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione) e 128 (responsabilità per provvista di materiali protetti da privativa) del DPR 236/2012 e ai cc. 1 (ipotesi di risoluzione facoltativa) e 2 (ipotesi di risoluzione obbligatoria) dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del Contraente, oltre all'applicazione delle penali di cui al presente atto, in ciascuno dei seguenti casi:

- a. Mancato pagamento ai lavoratori delle retribuzioni dovute e omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge;
- b. Inadempimento in ordine alle condizioni, termini, modalità e costi di cui alla offerta tecnica ed economica nonché al Capitolato tecnico;
- c. Non veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
- d. Cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 106 c. 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016;
- e. Sottoposizione a procedure concorsuali, salvo quanto disposto all'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- f. Superamento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore presunto del contratto);
- g. Inosservanza della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e dei terzi;
- h. Provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia e al codice penale, ovvero condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i. Violazione dell'obbligo di riservatezza;
- j. Violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 2 c. 3 del medesimo;

k. Violazione dell'obbligo di corrispondere al personale retribuzioni non inferiori a quelle previste dal relativo CCNL;

l. Violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

m. Verificarsi delle circostanze a tali fini previste dall'allegato Patto di Integrità.

Con la comunicazione con la quale dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'A.D. provvederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dell'incarico in danno del Contraente.

Il Contraente è tenuto a rimborsare all'A.D. le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto oltre ai danni diretti ed indiretti. Nel caso di minor spesa nulla compete al Contraente.

L'esecuzione in danno non esime il Contraente dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

A seguito della risoluzione l'A.D. procede all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 28 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'A.D. si riserva la facoltà, ai sensi e nei termini dell'art. 107 del DPR 236/2012, di recedere in ogni momento dal presente atto, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il Contraente ha diritto al pagamento dei soli servizi prestati correttamente, secondo le condizioni previste dal contratto, oltre all'indennizzo secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 è previsto il recesso automatico dal contratto per l'Ente appaltante nelle ipotesi ivi configurate.

ART. 29 - DECADENZA DA DIRITTI

Le parti espressamente convengono, salvo diversi termini pattuiti nel presente Contratto, la decadenza da qualsiasi diritto, ragione ed azione in dipendenza del presente Contratto, ove non siano proposti con apposita istanza all'A.D. unitamente all'ultima fattura.

ART. 30 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

terrarm@postacert.difesa.it

XXXXXXXXXX@XXXXXX.it

uttat.nettuno@postacert.difesa.it

ART. 31 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione dell'atto il Contraente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16, lett. b, e c. 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. 50/2016), il Contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.terrarm.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Ente appaltante tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione dell'atto, il Contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Contraente si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove il Contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Contraente si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’A.D., relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Contraente nell’ambito dell’erogazione dei servizi previsti. In tal caso, il Contraente si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui il Contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’A.D. potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolverlo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 32 - CLAUSOLA DI VINCOLO

Il presente Contratto, mentre vincola il Contraente dal momento della firma dello stesso, impegnerà l’A.D. solo dopo l’approvazione e la registrazione da parte dei competenti Organi di controllo. Pertanto, l’atto è sospensivamente condizionato all’esito positivo dei controlli prescritti, restando del pari sospesi, fino alla intervenuta registrazione, tutti gli obblighi in capo all’A.D. e i termini di pagamento.

ART 33 – FORO COMPETENTE

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno

deferite al Foro di Roma.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 34- DISPOSIZIONE FINALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti D.Lgs.n. 50/2016 e s.m., in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico, avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà.

ART. 1 – OGGETTO, PREZZI E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 5 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI *(ove presente per il particolare tipo di contratto)*

ART. 6 – GARANZIA DEL MATERIALE

ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 13 – PENALI

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 17 - PATTO DI INTEGRITA'

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 25 - INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL DLGS 165/2001

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 28 – RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 29 – DECADENZA DA DIRITTI

ART. 30 - CLAUSOLA DI VINCOLO

p. IL CONTRAENTE

f.to digitalmente



ALLEGATI:

- A. CAPITOLATO TECNICO*
- B. PATTO DI INTEGRITA'*
- C. ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001*
- D. CODICE DI COMPORTAMENTO*
- E. INFORMATIVA PRIVACY*
- F. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE NATO E CODICE A BARRE*
- G. CLAUSOLA "REACH"*
- H. DUVRI "STATICO"*

+++++++-----